

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Seconda

composto dai Signori:

Luigi TOSTI	Presidente
Silvestro Maria RUSSO	Componente;
Stefano TOSCHEI	Estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. R.g. XXX del XXXX proposto da

XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, tutti rappresentati e difesi
dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui loro studio sono
elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Medaglie d'Oro n. 266;

contro

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità per servizi
esterni di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, all'art. 42

D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ed all'art. 48 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 per i servizi di piantone (ex capoposto), di capoposto (ex sottufficiale di ispezione) e di vigilanza svolti dal mese di dicembre 2000 ad oggi

e la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle relative somme loro spettanti a tale titolo e non corrisposte, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e i documenti prodotti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 2 luglio 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l'avv. A.F. Tartaglia nonché, per la parte resistente, l'avv. dello Stato M. Greco;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

(...) **3.** – Giova preliminarmente chiarire il sostrato normativo della vicenda qui in esame, per come ricostruita in epoca ancora recente dal Consiglio di Stato (ci si riferisce alla decisione della Quarta Sezione n. 3826 del 5 luglio 2007) con linearità pienamente condivisibile e tenuto conto dei consolidati indirizzi

giurisprudenziali ormai formati in materia (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2007 n. 585, 30 giugno 2005 n. 3583, 10 maggio 2005 n. 2239 e Sez. III, 28 luglio 1998 n. 1252/1997).

L'indennità per servizi esterni è stata introdotta dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 il quale la attribuisce al "personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio".

Successivamente sono intervenuti in materia gli artt. 9, comma 1, e 42, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, che hanno determinato in cifra fissa l'importo dell'indennità, estendendola al personale del Corpo forestale e (con regole particolari) agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.

In sede di applicazione delle citate norme le diverse Amministrazioni hanno tutte interpretato il riferimento ai "servizi esterni organizzati in turni" in senso oggettivo, attribuendo cioè l'indennità solo al personale addetto a servizi esterni strutturalmente organizzati in turni sull'arco della intera giornata.

In sostanza, secondo le circolari ed istruzioni diramate dalle varie Amministrazioni competenti, l'indennità spettava solo al personale che opera a bordo di volanti o in pronto intervento, a quello che presta servizio di vigilanza ad obiettivi sensibili, a quello che espleta pattugliamento stradale, autostradale, costiero, sorveglianza di particolari aree etc.: vale a dire al solo personale addetto a servizi

esterni ontologicamente articolati in turni che si succedono senza soluzione di continuità.

Per contro la giurisprudenza, indagando la *ratio legis* sottesa all'introduzione di tale emolumento, ha osservato che l'indennità risulta finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.

In tale ottica di riferimento soggettivo è stato dunque chiarito da un lato che il beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica; dall'altro che l'espressione "organizzati in turni" ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l'intero arco delle 24 ore (Cons. Stato, Sez. III, n. 1252/1997 cit., Sez. IV, 23 settembre 2002 n. 4826).

Come chiarito dalla giurisprudenza, il compenso non spettava nel caso di servizio svolto sì all'esterno dell'ufficio di appartenenza ma presso altri enti o strutture, non venendo in rilievo in tale ipotesi (come ad esempio nelle verifiche fiscali operate dagli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza) l'esposizione continuativa a particolari fattori di disagio ambientale.

In materia è poi intervenuto l'art. 50 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 che attribuisce l'indennità anche al personale del Corpo

della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.

Tale disposizione ha però carattere innovativo e non interpretativo: essa è dunque applicabile solo a servizi prestati in periodi successivi l'entrata in vigore del suddetto decreto (1 giugno 1999) e ferma restando l'esigenza di fondo di compensare esclusivamente il disagio climatico - meteorologico insito nel servizio c.d. a cielo aperto.

Analoga previsione innovativa è quella contenuta nel D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, che ha esteso dal 1 settembre 2002 l'indennità anche ai servizi esterni di almeno tre ore e quindi di durata inferiore a quella del normale turno lavorativo dei militari.

In conclusione:

- a) per quanto attiene agli artt. 12 del d.P.R. n. 147 del 1990 e 42 del D.P.R. n. 395 del 1995 il trattamento indennitario è da ricollegarsi (non al servizio svolto presso enti o strutture di terzi, ma) ai servizi svolti all'esterno inteso come spazio non ricompreso in uffici (od edifici all'interno dei quali l'unità organizzativa è materialmente insediata) ed il cui espletamento costringa l'operatore ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od ai rischi propri della prestazione resa in ambiente esterno;

- b) è innegabile, infatti, che per detta attività ricorrono esigenze di "compensazione" del maggiore sacrificio richiesto al personale, il quale risulta esposto a condizioni di lavoro più gravose rispetto alla normale attività di istituto in base ad ordini formali di servizio e perciò in modo non occasionale;
- c) l'indennità in esame dunque mira a remunerare con un compenso aggiuntivo le più diverse situazioni di disagio psico-fisico che il personale delle forze di polizia è chiamato ad affrontare (il citato parere della III[^] sezione del Consiglio di Stato puntualizza che il compenso supplementare di cui si discute è volto a compensare il personale che opera "in condizioni di particolare disagio consistenti nell'esposizione ad agenti atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni"): situazioni, queste, spesso non tipizzabili *a priori*, ma comunque ben individuabili sulla base del criterio della maggiore gravosità del servizio reso rispetto alle normali attività che si svolgono all'interno dell'apparato burocratico;
- d) il D.P.R. n. 164 del 2002 si limita soltanto a rivedere l'ammontare dell'indennità ed estendere l'applicazione dell'istituto a coloro che svolgono turni almeno pari alle tre ore (ma nella specie, per quanto si dirà dopo, la turnazione pari alle tre ore non rileva con riferimento ai ricorrenti atteso che i servizi da questi espletati rientrano in un quadro ricostruttivo

riferibile agli artt. 9 e 42 del D.P.R. n. 395 del 1995 ed all'art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999).

4. - Così ricostruito il quadro normativo applicabile, risulta evidente che, in virtù di quanto prospettato dai ricorrenti con riferimento allo specifico servizio dagli stessi svolto, tale ultima normativa (sia quella del 1999 che quella del 2002) sia pienamente applicabile.

Nessun rilievo può assumere, al fine di formulare un contrario avviso, l'eccezione formulata dalla difesa erariale secondo la quale il ricorso sia affetto da genericità e quindi inammissibile.

In atti risulta una copiosa produzione documentale da parte dei ricorrenti che culmina nella allegazione di prospetti riepilogativi dei servizi svolti da ciascuno di essi negli anni che vanno dal 2000 al 2005, senza che il contenuto degli stessi sia stato contestato dall'Amministrazione resistente. A ciò si aggiunga che i ricorrenti hanno anche dimostrato documentalmente quale fossero le funzioni a ciascuno di loro affidate e gli orari svolti con l'indicazione dei turni di servizio. L'onere della prova infine si completa con la documentazione allegata dalla stessa Amministrazione resistente, che negli allegati prodotti conferma quanto asserito dai ricorrenti nell'atto introduttivo del presente giudizio circa i compiti che ciascuno, in ragione della propria qualifica svolge, durante il servizio.

Da quanto sopra emerge, dunque, che gli elementi che normativamente sono richiesti dalle disposizioni vigenti in materia e

confermati dalle circolari della Guardia di finanza – e non ultima anche in quella depositata dalla difesa erariale (si veda in particolare per il capoposto il richiamo - contenuto nella lettera d. dell'allegato - al “controllo notturno all'armeria, al perimetro della caserma, agli uffici ed alle aule, impiegando e l'autovettura e l'autista di servizio”) – si rinvencono nella specie.

Dall'applicazione, al caso di specie, delle norme e dei principi sopra illustrati discende la fondatezza della pretesa degli odierni ricorrenti. Va comunque tenuto conto che la documentazione prodotta, seppur sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso, con riguardo alla quantificazione delle somme da corrispondere ai militari non è completamente esaustiva, di talché il ricorso è accolto nei limiti in cui gli stessi abbiano prestato servizio, in via permanente, in condizioni di disagio ambientale ed atmosferico per tutto il periodo in questione, secondo i principi sopra enunciati e, dunque, all'esito di una ricognizione che l'Amministrazione dovrà effettuare puntualmente per ciascun periodo in contestazione e con riferimento a ciascun ricorrente al fine di quantificare esattamente le somme da corrispondersi.

5. – Quanto alla eccezione di prescrizione formalmente sollevata dalla difesa erariale, il Collegio registra che i ricorrenti non hanno (documentalmente dimostrato di avere) mai presentato alcuna richiesta di corresponsione dell'indennità - qui giudizialmente pretesa – in epoca antecedente rispetto alla data di proposizione del ricorso

qui in esame.

Conseguentemente dovrebbero dichiararsi estinti i crediti maturati antecedentemente il quinquennio decorrente dal primo atto di messa in mora (nella specie la notifica all'Amministrazione del ricorso).

Tuttavia gli stessi ricorrenti limitano la richiesta di riconoscimento dell'indennità in questione a far data dal dicembre 2000 (ved atto introduttivo del presente ricorso) e quindi l'eccezione sollevata dalla difesa erariale viene così a paralizzarsi.

6. - Posto che il compenso in controversia, come affermato pacificamente dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004 n. 6958), costituisce un credito contributivo, sulle somme nette liquidate agli aventi diritto (e non sull'ammontare lordo, comprensivo delle ritenute operate a vario titolo), dovranno essere corrisposti gli interessi monetari nella misura di legge, dal giorno del dovuto fino a quello dell'effettivo soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria, ai sensi del divieto posto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, confermato dalla Corte cost. con sentenza 2 novembre 2000 n. 459. Rimangono, quindi, fermi il limite sancito dal sopra citato art. 22, comma 36 e le modalità di computo degli accessori con il rinvio alla decisione dell'Adunanza plenaria n. 3 del 1998, riconoscendosi altresì gli interessi al saggio legale per il tempo che intercorrerà fra la data di pubblicazione della presente sentenza e quella di effettivo pagamento.

7. - In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti e nei termini di cui in motivazione con la conseguenza che, all'esito del sopra precisato accertamento da parte dell'Amministrazione, quest'ultima dovrà corrispondere agli aventi diritto l'indennità di servizio esterno maggiorata esclusivamente ed in via alternativa della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria.

In ogni caso l'Amministrazione, nell'eseguire il giudicato scaturente dalla presente decisione, terrà conto di quanto eventualmente già percepito dagli appellati in forza del medesimo titolo, individuando gli ulteriori servizi esterni legittimanti il pagamento della richiesta indennità, sulla scorta delle norme e dei principi sopra individuati.

Sussistono, nondimeno giusti motivi, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 2 luglio 2008.

Il Presidente

Il relatore ed estensore

Luigi Tosti

Stefano Toschei